



DELIBERA N. 127/20/CONS

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.**

(PROC. N. 1163/DDA/BT - DDA/2522 - palinsesto "Radio Action")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 marzo 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 32-bis;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*", come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante "*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS*"; di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*", ai sensi del quale "*All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con*



modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»».

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/2522, acquisita con prot. nn. DDA/0000041 e DDA/0000042 del 29 gennaio 2020, è stata segnalata dalla FPM (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale), giusta delega di SCF s.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai produttori fonografici, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la riproduzione, sul palinsesto radiofonico della società Radio Action S.r.l., diffuso anche attraverso il sito internet www.radioaction.it, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. L'istante dichiarava, inoltre, che: *“Tramite il presente sito vengono messi costantemente a disposizione del pubblico fonogrammi appartenenti al repertorio amministrato da SCF, mediante l’inserimento degli stessi nel palinsesto della Web Radio, senza idonea licenza e pertanto in violazione dell’articolo 72 lett. a) e lett. d) L.D.A. Si segnala che il repertorio amministrato è pubblicamente accessibile al seguente link: <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl> [...]”*;
3. Dalle verifiche condotte è emerso che tramite il palinsesto radiofonico *“Radio Action”* e in *simulcast* sul sito internet <http://www.radioaction.it> sono effettivamente trasmesse opere afferenti al repertorio di SCF s.r.l. disponibile alla pagina internet <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl/>, in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche espletate è emerso altresì che il sito internet <http://www.radioaction.it/>, è stato registrato dalla società Radio Action S.r.l.;
4. Con comunicazione del 6 febbraio 2020 (prot. n. DDA/0000091), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1163/DDA/BT relativo all'istanza DDA/2522, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41. Con la medesima comunicazione di avvio, la società Radio Action S.r.l., che risulta essere titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media radiofonici destinati alla diffusione analogica terrestre in ambito locale del palinsesto denominato *“Radio Action”*, diffuso in *simulcast* sul sito <http://www.radioaction.it/>, alla medesima riconducibile, è stata informata della possibilità di presentare eventuali controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del *Regolamento*;

5. Nei termini fissati dall'art. 12, comma 1, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal 6 febbraio 2020, non è stata presentata alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria, non risulta che la società Radio Action S.r.l. abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione nei confronti di SCF s.r.l. e nel palinsesto radiofonico in oggetto, diffuso in *simulcast* sul sito internet <http://www.radioaction.it/>, sono ancora rese disponibili le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
7. Non si ritiene, peraltro, che la diffusione delle opere oggetto di istanza all'interno dei programmi citati possa ritenersi giustificata alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
8. L'art. 13, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'Autorità diffida il fornitore di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una diffida al fornitore di servizi di media lineari, dal trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DIFFIDA

la società Radio Action S.r.l., con sede in Via Praga 45, 90146 Palermo, ed indirizzo di posta elettronica certificata gabriele@pec.action101.it, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media radiofonici destinati alla diffusione analogica terrestre in ambito locale del palinsesto denominato "*Radio Action*", diffuso in *simulcast* sul sito <http://www.radioaction.it/>, dal trasmettere programmi in violazione della legge n. 633/41.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice



Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 16 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone